

Modalità di attuazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali finalizzati al conseguimento degli attestati di qualifica professionale di operatore e di diploma professionale di tecnico

CONTESTO NORMATIVO, PUNTI CHIAVE ED ORIENTAMENTI

Regione Campania

INDICE

1.0 Contesto e articolazione del documento.....	3
1.1 Finalità.....	5
2.0 Caratteristiche generali dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale.....	5
2.1 Percorsi triennali e quadriennali.....	5
3.0 Figure, indirizzi e profili.....	6
3.1 Standard formativi/Risultati di apprendimento.....	7
3.2 Standard professionali/Risultati attesi per la valutazione.....	8
3.3 Rapporto tra standard formativi e standard professionali.....	9
4.0 Standard minimi relativi all'organizzazione dei percorsi di IeFP.....	10
4.1 Articolazione dei percorsi e loro durata.....	10
5.0 Standard minimi del processo di valutazione.....	12
5.1 Modalità di valutazione degli allievi.....	12
5.2 Modalità di organizzazione delle prove intermedie e finali	12
6.0 Standard formativi minimi relativi alle competenze di base in uscita dai percorsi di qualifica (terzo anno) e di diploma (quarto anno) dei percorsi di IeFP.....	13

1.0 Contesto e articolazione del documento

Il presente documento disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le modalità di attuazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali, finalizzati al conseguimento degli attestati di qualifica professionale di operatore e di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).

La normativa di contesto della quale si è tenuto conto è la seguente:

- Capo III decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione (2010 -2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- Intesa in Conferenza Unificata del 6 dicembre 2010 , concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 13, comma 1 - quinquies. del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40
- Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo sancito dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- DM n. 139/07, recante il Regolamento in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- DM n. 9 del 27 gennaio 2010 con allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;

- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, relativo alla "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali di Stato (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" (20 novembre 2012);
- Documento di lavoro della Commissione "Vocational education and training for better skills, growth and jobs", documento di accompagnamento alla Comunicazione "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" (20 novembre 2012);
- Delibera di Giunta Regionale n. 48 del 14 febbraio 2011, recante l' "Accordo tra Regione Campania e Ufficio Scolastico regionale per la Campania per la realizzazione nell'a.s 2011-2012 di percorsi di IeFP di durata triennale";
- Delibera di Giunta Regionale n. 195 del 19 aprile 2012, relativa alla "Approvazione linee guida e azioni per l'integrazione tra IeFP per l'inserimento nel mondo del lavoro";
- Delibera di Giunta Regionale n. 646 del 13 novembre 2012, recante "Modifiche alle linee guida per il sistema regionale di IeFP di cui alla DGR n. 195 del 19 aprile 2012";
- Decreto Dirigenziale n. 57 del 29 maggio 2013, riguardante la "Presa d'atto dei percorsi attivati, in sussidiarietà integrativa, per il triennio 2011-2013. Azioni di accompagnamento ai percorsi di IeFP ex DGR n. 195 del 19 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni, avviati nell'a.s. 2011-2012. Monitoraggio e rilevazione dei dati";
- DM 27 dicembre 2012 e circolare ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 in materia di "Alunni con bisogni educativi speciali";
- Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 28 giugno 2013.

1.1 Finalità

Scopo di questo documento è quello di dare opportuni e necessari orientamenti in merito a :

- Standard minimi del processo di valutazione;
- Modalità di organizzazione delle prove finali.

2.0 Caratteristiche generali dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale

La recente Comunicazione della Commissione europea "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" considera la IeFP come il "motore per l'innovazione e la crescita". Al fine di contrastare gli alti tassi di disoccupazione giovanile e gli intollerabili tassi di abbandoni scolastici precoci la Commissione raccomanda in particolare:

- *una istruzione e formazione professionale di alta qualità iniziale che permetta agli studenti di acquisire competenze professionali specifiche in combinazione con competenze chiave, che possano essere riconosciute dagli studenti, dai genitori e dalla società in generale come un'opzione attraente e dello stesso valore dei precorsi di istruzione generale;*
- *l'apprendimento basato sul lavoro dovrebbe essere incluso in tutti i corsi di istruzione e formazione professionale iniziale, assicurando che i giovani abbiano le conoscenze, le abilità e le competenze di cui hanno bisogno per avere successo nel momento dell'ingresso nel mercato del lavoro. Le aziende dovrebbero essere impegnate come fornitori di formazione, insieme alle scuole di istruzione e formazione professionale o altri istituti di istruzione/formazione.*

La Regione Campania fa proprie queste raccomandazioni e nelle sue linee essenziali l'offerta regionale di IeFP prevede l'attivazione di interventi di orientamento, la promozione di azioni formative di contrasto al fenomeno della dispersione, l'istituzione di moduli formativi aggiuntivi e laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti; tali attività sono funzionali anche al passaggio tra sistemi formativi e per l'adozione di specifiche azioni e modalità pedagogiche flessibili, finalizzate a facilitare l'apprendimento degli allievi e a promuovere l'inclusione sociale.

L'offerta formativa regionale di IeFP prevede percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 226/2005.

2.1 Percorsi triennali e quadriennali

Il percorso triennale/quadriennale porta al conseguimento delle seguenti certificazioni e attestati/diploma di qualifica con riferimento all'Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

Livello 2: Certificazione delle competenze acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Si rilascia al compimento dell'obbligo di istruzione e

attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base. Autorità competente: MIUR/Regioni.

Livello 3: Titolo di qualifica di operatore professionale. Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione formazione di durata triennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita. Autorità competente: Regioni.

Livello 4: Diploma professionale di tecnico. Si rilascia a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione di durata quadriennale e riporta l'indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita. Autorità competente: Regioni.

Tutti i percorsi triennali e quadriennali di IeFP trovano organica e univoca classificazione nel Repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, in relazione a Figure nazionali e Profili regionali. Tale Repertorio costituisce il riferimento per le modalità di progettazione e valutazione dei percorsi formativi.

In assenza del Repertorio regionale dell'offerta di IeFP, di cui al DGR del 13 novembre 2012, n. 646, il presente documento assume come riferimento per la progettazione, valutazione e certificazione dei percorsi formativi il Repertorio nazionale dell'Offerta formativa di IeFP di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 211 del 28 giugno 2013.

2.2 Certificazione dei percorsi

Tutti gli apprendimenti conseguiti all'interno dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale sono oggetto di una certificazione finale nella quale vengono riportate le competenze acquisite, utilizzando i modelli di attestazione (Titolo di qualifica professionale, Titolo di diploma professionale e Attestato di competenze) di cui agli allegati 5, 6 e 7 all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2010.

I saperi e le competenze di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007, acquisite dagli allievi nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, vengono certificati utilizzando il modello previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010.

Il sistema di certificazione regionale persegue lo scopo di facilitare la tracciabilità dei percorsi formativi e la trasferibilità degli attestati e delle certificazioni e di promuoverne il riconoscimento in termini di crediti formativi. Secondo le indicazioni europee (EQF, ECVET), la certificazione favorisce la mobilità delle persone, in una dimensione territoriale (a livello regionale, nazionale ed europeo) e tra sistemi (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

3.0 Figure, indirizzi e profili¹

La Figura nazionale rappresenta uno standard formativo minimo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle

¹ Si veda l'allegato 1 - "Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodici degli standard minimi formative delle qualifiche e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel Repertorio nazionale dell'Offerta di IeFP" - dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.

connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della Figura stessa. Ai fini del presente documento si assumono le Figure descritte negli allegati 2 e 3 dell'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 le quali, nel loro insieme, costituiscono il Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP.

La Figura può comprendere indirizzi i quali costituiscono una caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione. La Figura è sempre descritta a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi.

Figura e Indirizzo non possono essere considerati come oggetti a sé stanti, bensì come parti inscindibili e costituenti un'unica realtà. La Figura si costituisce, infatti, come minimo comune multiplo dei diversi Indirizzi, comprensivo delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti gli Indirizzi di quella Figura.

Nel caso in cui la Figura si declini in due o più Indirizzi, le competenze tecnico professionali dell'Indirizzo completano le competenze caratterizzanti la Figura e comuni a tutti gli Indirizzi della medesima.

Figura ed Indirizzo sono aggregati rispetto ad aree professionali, definite a livello nazionale, le quali identificano un insieme coerente di comparti settoriali e articolano per ambiti economico professionali l'offerta di IeFP. L'Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2011 definisce 7 aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP: *Agroalimentare; Manifatturiera e Artigianato; Meccanica, Impianti e Costruzioni; Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche; Servizi Commerciali; Turismo e Sport; Servizi alla Persona.*

Il Profilo regionale rappresenta la declinazione/articolazione a livello regionale della Figura/Indirizzo nazionale rispetto alle specificità/caratterizzazioni territoriali del mercato del lavoro. Nella descrizione del profilo regionale, pertanto, possono trovare spazio ulteriori standard formativi (competenze, abilità e conoscenze) aggiuntivi rispetto al livello nazionale. La descrizione del profilo regionale trova completezza con la declinazione degli standard professionali costituiti dalle prestazioni tecnico professionali attese dal mercato del lavoro locale e sulle quali si costruiscono le prove finali.

3.1 Standard formativi/Risultati di apprendimento

Il Repertorio individua per ciascuna Figura/Profilo regionale i relativi standard formativi, i quali costituiscono il riferimento per la progettazione dei percorsi definendo i risultati di apprendimento; utilizzano quale standard di riferimento descrittivo il concetto di competenza così come definito dalla *"Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 23 aprile 2008 – EQF (European Qualification Framework)"* (vedi GLOSSARIO , Allegato alle Linee guida degli esami)

Gli standard formativi fanno riferimento:

➤ per le competenze tecnico professionali, agli standard previsti dall'allegato 3 dell'Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione (2010 – 2011) dei percorsi di IeFP a norma dell'articolo 27, comma

2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed a quelli di cui all'Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;

➤ per le competenze chiave europee², così come previste dalla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, all'allegato 4 dell'accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 che individua un'area relativa alle competenze di base³ (linguistica, linguistica in lingua straniera, matematica scientifico-tecnologica e storico-socio-economica) che, unitamente a quelle tecnico professionali, concorrono al raggiungimento delle finalità più generali dei percorsi di IeFP⁴ riguardanti le dimensioni di cittadinanza attiva insite nelle *Key competence* europee (in particolare: imparare ad imparare, competenza digitale, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche).

La definizione degli standard formativi secondo il citato modello EQF risulta fondamentale per la trasparenza degli esiti dei processi di apprendimento rispetto ai vari sistemi educativi, favorendo la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri.

3.2 Standard professionali/Risultati attesi per la valutazione

Agli standard formativi di cui al paragrafo precedente e per ogni Figura/Profilo, il Repertorio dei profili regionale dovrebbe affiancare degli standard professionali che rappresentano, in termini di prestazioni da valutare, il risultato atteso nei confronti di ciascun allievo al termine del processo di apprendimento (esame finale di qualifica o di diploma) o di una parte significativa dello stesso (valutazione intermedia di fine primo o secondo anno).

Il modello metodologico dovrebbe prevedere un'analisi dei processi lavorativi, funzionale all'individuazione delle prestazioni necessarie per realizzare un determinato prodotto o servizio riconoscibile e misurabile. L'analisi dei processi lavorativi è svincolata dalle variabili "figura professionale" e "contesto organizzativo specifico", che sono soggette a continui cambiamenti in funzione, ad esempio, delle dimensioni dell'impresa, delle caratteristiche dell'organizzazione, delle tipologie di contratti di lavoro, dell'evoluzione dei mercati.

L'insieme delle prestazioni professionali, proprio perché individuate a partire dall'analisi dei processi lavorativi riconosciuti dal mercato del lavoro locale, risulta valido per tutte le tipologie di intervento formativo rappresentando al

² Individuate in 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

³ La quale comprende i saperi dell'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.

⁴ Si veda in particolare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A del D.lgs. n. 226/2005.

tempo stesso, come già sottolineato, il risultato atteso in termini professionali nei confronti di ciascun allievo al termine del processo di apprendimento. Le prestazioni indicate per ogni Figura/Profilo si configurano come standard minimi di valutazione da assumersi come riferimento per la predisposizione dei contenuti delle prove intermedie e finali di valutazione e certificazione della qualifica.

3.3 Rapporto tra standard formativi e standard professionali

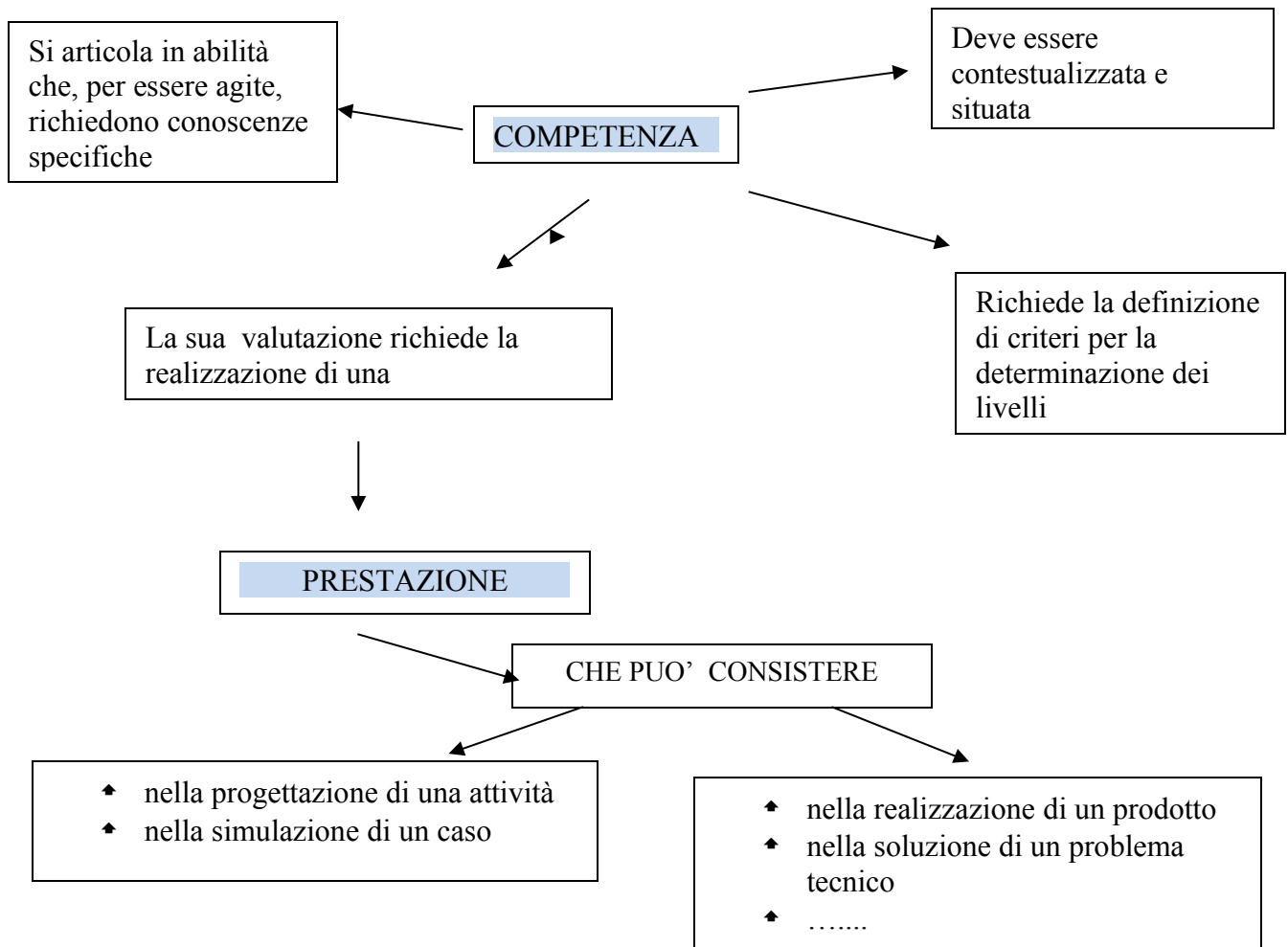
Il rapporto tra standard formativi minimi connotanti Figure nazionali/Profili regionali (descritti in termini di competenze, abilità e conoscenze secondo il modello definito dall'EQF) e standard professionali costituiti da prestazioni professionali permette di trovare un'adeguata corrispondenza nel sistema di valutazione ed in particolare nella progettazione della prova finale.

In particolare, il sistema di valutazione adottato si focalizza sulla rilevazione del livello di padronanza con cui l'allievo è in grado di svolgere le prestazioni professionali necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti il Profilo regionale di riferimento. Si assume pertanto la prestazione, e il prodotto/servizio risultante, come espressione misurabile delle competenze possedute dall'allievo e agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo in cui opera il Profilo di riferimento.

Inoltre, si sottolinea che le prestazioni professionali sono finalizzate a realizzare prodotti/servizi chiaramente identificabili; si esplicano attraverso attività di pianificazione del proprio lavoro, di esecuzione, di controllo e di recupero delle anomalie (per il Diploma professionale vanno aggiunte attività di progettazione, gestione del rapporto con clienti e fornitori, gestione degli approvvigionamenti ...); sono valutabili rispetto alle procedure adottate, al risultato finale e ai tempi di esecuzione.

Infine, le prestazioni professionali per essere agite richiedono il possesso di competenze integrate (tecnico professionali, di base, chiave di cittadinanza attiva), associate ad adeguati livelli di autonomia e responsabilità nella mobilitazione delle risorse personali degli allievi. Il seguente schema riassume i collegamenti tra i diversi elementi presi in considerazione per la strutturazione del sistema di valutazione basato sulle prestazioni professionali.

SCHEMA DI CORRISPONDENZA TRA COMPETENZA E PRESTAZIONE



4.0 Standard minimi relativi all'organizzazione dei percorsi di IeFP

4.1 Articolazione dei percorsi e loro durata

I percorsi di IeFP hanno una durata triennale o quadriennale articolata in:

- un primo biennio finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali per il conseguimento della certificazione in assolvimento dell'obbligo di istruzione corrispondente al livello 2 del Quadro europeo delle Qualifiche (EQF);
- il terzo anno, di carattere professionalizzante, porta in una logica progressiva all'ammissione all'esame di qualifica e, quindi, al conseguimento di un Titolo di qualifica professionale di operatore, relativo alla figura/profilo scelto al termine della prima annualità, idoneo sia per l'inserimento diretto nel mondo del lavoro sia per il proseguimento degli studi attraverso la frequenza di un'ulteriore annualità finalizzata al conseguimento di un diploma professionale.

In esecuzione di quanto prescritto dall'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 28 giugno 2013, l'orario annuale obbligatorio dei percorsi triennali di IeFP in regione Campania può variare da un minimo di 990 ore (3 h/settimana per 33 settimane) a un massimo di 1056 ore (32 h/settimana per 33 settimane). La durata oraria di ciascuna annualità comprende:

- una parte relativa allo *sviluppo delle competenze di base* il cui obiettivo è quello di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso l'acquisizione di competenze linguistiche, competenze matematiche e scientifico-tecnologiche e competenze storiche e socio-economiche. In particolare, le competenze in esito al terzo anno assumono quale base e sviluppano le competenze e i saperi relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento emanato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.

Le competenze della quarta annualità assumono quelle in esito al terzo anno e si incentrano sugli aspetti di caratterizzazione professionale in rapporto alle competenze tecnico professionali.

Fanno parte delle competenze di base anche l'insegnamento della religione cattolica e quello delle attività fisiche e motorie, così come previsto dall'art. 18, capo c, del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005;

- una parte relativa allo *sviluppo delle competenze tecnico professionali* con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti un'adeguata competenza professionale di settore, riconosciuta dal mercato del lavoro locale, attraverso l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a fronteggiare le reali situazioni di lavoro caratterizzanti lo specifico processo produttivo o di servizio scelto;

- una parte relativa ai *laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA)*, che rappresentano lo strumento utile a favorire processi di apprendimento personalizzati, consentendo ai formatori di sviluppare, in rapporto alle esigenze di piccoli gruppi omogenei o di singoli individui, interventi di recupero o integrazione delle competenze oggetto della componente standard del percorso formativo in coerenza con quanto previsto dal DM 27 dicembre 2012 per gli alunni con bisogni educativi speciali;

- una parte relativa allo *stage*, che ha l'obiettivo di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di laboratorio con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di lavoro e di impresa. Lo stage trova collocazione prevalentemente nel terzo anno e riguarda l'intero gruppo classe;

- gli *esami* di fine annualità e di fine percorso, realizzati così come previsto nel successivo paragrafo 5.

Al termine della prima annualità è prevista una valutazione per l'accesso all'anno successivo. Al termine della seconda annualità è prevista una valutazione che dovrà concludersi con il rilascio della certificazione attestante l'assolvimento dell'Obbligo scolastico, secondo i modelli indicati nel DM n. 9/2010. Al termine del percorso triennale e di quello quadriennale sono previsti, rispettivamente, l'esame di qualifica e di diploma, per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento dei titoli che attestano l'idoneità a svolgere una professione.

5.0 Standard minimi del processo di valutazione

5.1 Modalità di valutazione degli allievi

L'obiettivo principale è quello di monitorare "non solo ciò che il soggetto sa, *ma anche ciò che sa fare con quello che sa*"⁵, ovvero la capacità del soggetto di applicare la conoscenza nella vita reale, quotidiana e professionale.

Il processo di valutazione si sviluppa, dunque, secondo le seguenti macro-dimensioni:

- *Valutazione formativa*: ovvero verifica delle conoscenze ed abilità a supporto delle competenze, con la finalità specifica di rilevare le informazioni sulle modalità di apprendimento per comprendere come si sta modificando la mappa cognitiva del soggetto in rapporto agli obiettivi didattici e per consentire l'attivazione delle azioni di recupero, di approfondimento, di supporto alla motivazione.

- *Valutazione sommativa delle prestazioni professionali* (chiave/componenti ???) previste per il Profilo: verifica della capacità di "agire" le competenze acquisite per l'esecuzione di prestazioni professionali in un contesto lavorativo simulato e/o reale (nel corso dello stage).

- *Valutazione del percorso individuale*: attraverso l'evidenza, non tanto degli esiti, quanto dei passaggi fondamentali che caratterizzano il processo di apprendimento.

- *Valutazione dello stage*: prevede il coinvolgimento dell'azienda come soggetto formativo partner e comprende la valutazione delle prestazioni professionali previste per il profilo e agite nel contesto lavorativo reale assieme a una valutazione della crescita culturale e professionale determinata dalla sperimentazione diretta del mondo del lavoro.

La predisposizione delle prove di valutazione (formative e professionali) viene facilitata dallo schema di corrispondenza illustrato al paragrafo 3.3. Nella fase di programmazione ed erogazione dell'attività formativa, la struttura che gestisce il percorso di IeFP, attraverso l'utilizzo dello schema, metterà in relazione gli obiettivi di apprendimento (costituiti da competenze, abilità, conoscenze) con le prestazioni che devono essere osservate e che fungono da base per la costruzione delle prove. In questo modo è possibile attuare il riconoscimento delle competenze acquisite per la certificazione dei crediti intermedi o della qualifica finale. (vedi allegati alle Linee guida degli esami -)

5.2 Modalità di organizzazione delle prove intermedie e finali

Fermo restando quanto sancito in materia dalla normativa vigente, al termine di ciascuna annualità è prevista una prova di verifica finale che, nel caso della terza annualità e quarta annualità, è finalizzata al rilascio degli attestati regionali di qualifica e di diploma professionale.

Gli esami finali di qualifica e di diploma vengono organizzati in: *prova di prestazione, prova multidisciplinare(eventuale) e colloquio individuale* e sono realizzati secondo gli standard previsti dagli allegati alle Linee guida degli esami

⁵ Progettare e valutare per competenze: Istituti professionali - Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6).

Tutte le prove ruotano attorno alle competenze tecnico-professionali del Profilo oggetto della verifica, per accertare se l'allievo è idoneo per ottenere la qualifica/diploma professionale, ma tengono anche presenti criteri utili per rilevare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base. Nello specifico:

- la *prova di prestazione* pone l'allievo "in situazione", coinvolge tutte le discipline tecnico-professionali, può coinvolgere anche discipline dell'area di base che abbiano individuato competenze disciplinari correlate; la prova deve essere coerente con le competenze del profilo professionale e deve sottoporre all'allievo un caso, un problema, una situazione che concretamente potrebbe verificarsi nei contesti nei quali presumibilmente si troverà ad operare (se richiede lo sviluppo di un progetto e la realizzazione di un prodotto può essere realizzata anche in diversi step, anche in più giorni purché gli step siano autonomamente valutabili); per il conseguimento del diploma la prova dovrà contenere altresì elementi di analisi e di riflessione sulle procedure applicate

- la *prova multidisciplinare (eventuale)* coinvolge tutte le discipline non inserite nella prova di prestazione, può essere rappresentata da test, che prevedano sia domande a scelta multipla che quesiti a risposta singola o aperta;

- il *colloquio individuale* è una prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e comunicative acquisite, mediante la presentazione di un prodotto preparato dall'allievo durante il percorso (il prodotto può consistere in un oggetto grafico, multimediale, informatico, artigianale coerente con le competenze connesse alla figura professionale); l'allievo dovrà motivare la scelta e le modalità per la sua realizzazione dimostrando di conoscere i contenuti tecnici connessi.

Con riferimento alla partecipazione alle prove di fine annualità e conclusive del percorso formativo di allievi disabili, con disturbi specifici nell'apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.) e degli alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto delle regole generali di cui al presente documento, è consentita l'adozione di modalità compensative o dispensative di somministrazione delle prove, adeguate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati, quali ad esempio utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari, o di apparecchiature e strumenti informatici, dispensa dalla lettura o scrittura, ecc. Per gli allievi disabili è possibile anche la predisposizione e somministrazione di prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

In ogni caso l'attestazione finale può essere conseguita solo se il candidato ha effettuato tutte le prove d'esame, in relazione alla verifica di tutti gli standard di profilo/diploma. In caso contrario, ovvero di non ottenimento dell'attestazione finale, al candidato è rilasciata una attestazione di competenza relativa alle acquisizioni effettivamente realizzate al termine del percorso.

6.0 Standard formativi minimi relativi alle competenze di base in uscita dai percorsi di qualifica (terzo anno) e di diploma (quarto anno) dei percorsi di IeFP

Si fa specifico riferimento all'Allegato 4 dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree

professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226:

«Gli standard minimi formativi delle competenze di base esprimono il carattere culturale e professionale proprio della Istruzione e Formazione Professionale, attraverso un forte riferimento alla logica costitutiva delle competenze chiave europee e della Raccomandazione Europea sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente⁶ in una prospettiva di sviluppo progressivo. In particolare le competenze in esito al terzo anno assumono quale base e sviluppano le competenze e i saperi dell'obbligo di istruzione. Le competenze del quarto anno, sempre in una logica evolutiva, assumono le competenze in esito al terzo anno e si incentrano sugli aspetti di caratterizzazione professionale, in rapporto alle competenze tecnico-professionali. La formulazione di tali competenze tiene inoltre conto delle finalità più generali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A del D.lgs. n. 226/2005). E delle dimensioni di consapevolezza, responsabilità e padronanza, rispetto alle quali sono particolarmente utili le competenze chiave europee n. 5 "imparare ad imparare" e n. 7 "spirito di iniziativa ed imprenditorialità".»

I criteri di elaborazione e descrittivi adottati rispondono alle seguenti istanze:

- *espressione unitaria della competenza, ovvero sua determinazione in termini sintetici e non di dettaglio, anche in analogia con gli allegati tecnici del DM n.139/07 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione);*
- *carattere essenziale e non generico della competenza descritta, in funzione della messa in trasparenza dei risultati di apprendimento attesi.*

Gli standard formativi sono articolati in:

Area di base

- *competenza linguistica;*
- *competenza matematica;*
- *competenza storico, socio- economica.*

Area di indirizzo

- *Competenze inerenti il profilo professionale*

Area delle competenze chiave

⁶ Adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 23 aprile 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 06 maggio 2008.

